



Eutanasia: perché sì anche in Italia

Il 18 marzo del 2004 mio fratello Michele, settantenne, scapolo, malato terminale di leucemia, non avendo trovato un medico disposto ad aiutarlo a morire senza inutili sofferenze, si suicidò gettandosi, all'alba, dal quarto piano della sua casa a Roma. La sera precedente, per la prima volta, aveva avuto un episodio di incontinenza ed aveva dovuto subire l'umiliazione di essere lavato da una badante e rimesso a letto con un pannolone. Michele non si è suicidato per dolori insopportabili, di cui non soffriva, né perché aveva capito di essere ormai incurabile. Lo avrebbe fatto prima. Si è suicidato perché era un uomo riservato, pudico, elegante nel fisico come nell'animo. Non poteva accettare di vivere ancora qualche settimana con l'umiliazione della dipendenza totale, della incontinenza, dei pannoloni. Dunque, non ha accettato di perdere la sua dignità, garantita a tutti noi dalla nostra Costituzione...

di Carlo Troilo

Da allora, mi sono impegnato, con l'Associazione Luca Coscioni, nella battaglia in favore della eutanasia. E poiché in questo periodo l'associazione sta lanciando, assieme ad altri organismi laici e riformisti, una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare l'eutanasia, provo a spiegare le ragioni, numerose e forti, che secondo i promotori della proposta rendono non solo auspicabile ma anche possibile la legalizzazione della eutanasia anche in Italia. Vediamole in sintesi.

La lettera e lo spirito dell'articolo 32 della Costituzione: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge [...]. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La Costituzione sembra, *de jure condendo*, piuttosto consentire che vietare l'eutanasia. È vero che gli articoli 579 e 580 del codice penale puniscono severamente l'omicidio del consenziente e il suicidio assistito. Ma il «Codice Rocco» è stato promulgato 72 anni fa, nel 1940, in pieno regime fascista. Non a caso, con il mutare del comune sentire, numerosissimi articoli sono stati aboliti, sull'onda di «scandali» e di battaglie politiche e civili: ricordo, fra i molti altri, il concubinato, il delitto d'onore e il matrimonio riparatore. Dunque, nulla osterebbe a modificare questi ar-

ticoli depenalizzando il comportamento del medico che pratici, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, l'eutanasia.

Le leggi devono ispirarsi ad una visione laica dello Stato. Il solo, vero ostacolo alla introduzione dell'eutanasia nel nostro ordinamento giuridico sta nel concetto cattolico della sacralità della vita, dono di Dio. In un paese in cui la secolarizzazione avanza velocemente ed i «veri credenti» sono per altro una minoranza, uno stato laico non può fermarsi dinanzi ad un dictat di questo tipo.

Del resto anche i sondaggi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni dimostrano che una larga maggioranza di cittadini è favorevole alla eutanasia, e il loro numero aumenta costantemente.

Lo scandalo della eutanasia clandestina. Altrettanto netto è il risultato delle ricerche sulla eutanasia clandestina, che viene praticata, nei reparti di terapia intensiva, da oltre il 60% dei medici rianimatori. Benché questi dati vengano da fonti non sospette come l'Istituto Mario Negri, il Parlamento ha sempre rifiutato le proposte di una indagine conoscitiva sull'argomento, in base alla logica gesuitica del «si fa ma non si dice». E di recente personalità autorevoli, come quella del gerontologo cattolico Roberto Bernabei, hanno denunciato la «strage degli innocenti»: i malati di Alzheimer più poveri e abbandonati ai quali viene praticata di fatto una «eutanasia» passiva.

Nei paesi in cui l'eutanasia è stata legalizzata, non si è manifestato alcun rischio di «derivate eutanasiche»: derivate molto più probabili nel caso delle tante eutanassie clandestine, decise senza alcun controllo dai medici e dai parenti dei malati.

L'eutanasia in Italia non è un problema di pochi. Basti citare due dati: ogni anno mille malati terminali, non potendo ottenere l'eutanasia, si suicidano, ed altri mille tentano di farlo senza riuscirci; ogni anno circa novantamila pazienti muoiono per malattie oncologiche fra dolori incoercibili. Se solo il 20% di questi malati terminali fosse favorevole alla eutanasia, noi, nel subire il dictat della Chiesa, staremmo negando ogni anno a 30 o 40 mila persone - più coloro che trovano nel suicidio la loro «uscita di sicurezza» - una morte dignitosa, senza inutili e prolungate sofferenze. E la stessa condanna la staremmo comminando alle loro famiglie ed alle persone che li amano, con un effetto moltiplicatore che è difficile da quantificare ma è certamente devastante.

Occorrono 50mila firme. Perché la proposta di legge di iniziativa popolare sulla eutanasia, cui ho fatto cenno, arrivi in porto è necessario raccogliere 50.000 firme autentiche entro i prossimi quattro mesi. Chiunque vorrà contribuire al raggiungimento di questo difficile risultato troverà tutte le informazioni necessarie sul sito (www.eutanasia-legale.it) o su quello della associazione Luca Coscioni (www.associazionelucacoscioni.it).

COSA DICE LA PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia

Articolo 1 - Ogni cittadino può rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente [...]

Articolo 2 - Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell'articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

Articolo 3 - [l'eutanasia è ammessa] qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata; 2) il paziente sia maggiorenne; 3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4 [abbia stilato testamento biologico]; 4) i parenti entro il secondo grado

e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso; 5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi; 6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico; 7) il trattamento eutanassico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanassico.

Articolo 4 - Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall'art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni. [...].